

CHATTERING AREA

Aderisco all'invito dell'amico Mario Paolinelli di ricapitolare le vicende che hanno portato alla sentenza del 15 Febbraio di quest'anno, di una delle due cause da me intentate contro la 20th Century Fox Italy SpA.

La necessità pressante di dare un minimo di ordine e di dignità alla categoria degli adattatori-dialoghetti di films, specie nelle fasce più deboli, mi indusse, nel 1976, a tentare tre ipotesi minime: 1) una previdenza e un'assistenza sanitaria, assolutamente inesistenti; 2) una tabella con tariffe minime sancite per contratto nazionale; 3) il riconoscimento della natura di «autore» ai sensi dell'Art.4 della Legge 633/41.

Il progetto, però, presupponeva un'azione comune della categoria e quindi pensai di costituire un'associazione, l'Aidac appunto, proponendo al comandante Roberto De Leonardis, all'epoca il personaggio più rappresentativo della categoria, di costituire un Comitato Promotore. Questo Comitato Promotore, (fatto di due persone, lui e io!) ottenne subito l'adesione di molti colleghi illustri, fra i quali Sergio Jacquier, Fede Arnaud, Mario Maldesi, Rosalba Oletta e altri. Quindi si arrivò subito alla costituzione dell'Aidac, che avvenne il 14 Aprile '76, presidente De Leonardis, vice presidente Franco Dal Cer.

Ma la mia permanenza nell'Aidac durò molto poco perché avendo intuito che la linea d'azione della presidenza, specialmente riguardo all'aspetto economico e del diritto d'autore, fosse, giustamente o no, troppo tiepida e timorosa di turbare lo «status quo», mi dimisi. Comunque, le iniziative per la previdenza e l'assistenza continuarono e si deve dare atto al comandante De Leonardis e alla signora Fede Arnaud di avere portato a compimento questo enorme beneficio (spesso sottovalutato) per tutti gli adattatori.

Nell'86, dopo circa dieci anni (nel frattempo Roberto De Leonardis era deceduto) vedendo che il problema tariffe e diritto d'autore era al punto di partenza e che l'Aidac era caduta in un letargo apparentemente cronico, pensai di riprendere le fila di un'azione interrotta e iniziai dei contatti con alcuni colleghi fra i più rappresentativi, come Sergio Jacquier, Fede Arnaud e altri. Decidemmo di «risvegliare» l'Aidac per ottenere altri diritti di carattere economico e normativo. Il nuovo assetto dell'Aidac vedeva Jacquier come presidente, Fede Arnaud come vice-presidente e fra i consiglieri alcuni elementi nuovi che iniziarono a premere perché gli adattatori si aggregassero ai doppiatori nelle trattative per il nuovo contratto nazionale. Io ero consigliere

e inizialmente mi dichiarai contrario all'idea. Poi, pensando che poteva essere una buona occasione per mettere, se non altro, un piede in un contratto nazionale, suggerii a Jacquier di promuovere l'ingresso dell'Aidac nel sindacato unitario, suggerimento che Jacquier, avendo capito che l'occasione andava colta al volo, recepì subito.

Purtroppo le trattative furono condotte in modo molto incompleto dai nostri delegati, soprattutto per una forma di sudditanza verso i doppiatori e verso il sindacato. Questo diede come risultato un contratto nazionale monco di molti elementi essenziali che non starò qui ad elencare. L'unica cosa importante ottenuta furono delle tariffe uniche e fisse che però hanno avuto come conseguenza l'appiattimento ai livelli più bassi della qualità professionale. Questo modo di condurre le trattative provocò nuovamente, nell'Ottobre dell'87, le mie dimissioni da consigliere e, questa volta, anche da socio, dell'Aidac.

A quel punto era chiaro che il terzo obiettivo, e cioè quello del diritto d'autore, si allontanava sempre di più, data, soprattutto, la presenza nell'Aidac di elementi pavidati o interessati a non smuovere troppo le acque. Perciò decisi autonomamente di applicare alle mie prestazioni professionali il regime fiscale previsto per le opere dell'ingegno. Colsi l'occasione di due films (*Una donna in carriera* e *Cocoon - Il ritorno*) commissionatimi dalla 20th Century Fox per presentare, anziché le normali fatture, parcelle redatte in base alla normativa fiscale suddetta. Ci fu un lungo scambio di corrispondenza fra la Fox e me e i miei avvocati, perché la Fox rifiutava le parcelle. Furono presentati pareri di giuristi autorevoli e, in quell'occasione, Jacquier convinse i soci dell'Aidac a contribuire, col pagamento delle parcelle di questi esperti, a partecipare a una lotta che avrebbe portato benefici a tutti. L'assemblea aderì alla richiesta

LEX BOX LEGGE 633/41 - SEZIONE III

Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale dell'autore).

ART. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, [...] l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa.

ANCHE I TRADUTTORI NEI TITOLI DEI FILM

I traduttori e adattatori dei dialoghi di film stranieri hanno diritto all'inserimento del proprio nome nei titoli di testa o di coda della versione italiana. Lo ha stabilito una sentenza del tribunale di Roma che ha concluso un'annosa vertenza tra il traduttore Alberto Toschi e la 20th Century Fox Italia. Toschi rileva l'importanza della sentenza per tutta la categoria e fa notare che ora anche le televisioni non potranno più «sfumare» sui titoli di coda. (Corriere della Sera)

e lì si fermò il contributo dell'Aidac a questa battaglia impari fra un singolo e una multinazionale. Dopo qualche mese di corrispondenza, visto inutile ogni tentativo, decisi di citare in causa la Fox. E poiché quest'ultima tentava di assumere, anche con l'appoggio dell'Anica, degli atteggiamenti sempre più duri nei miei confronti, decisi, senza neanche aspettare l'esito della prima, di citarla in una seconda causa per il mancato inserimento del mio nome nei titoli di alcuni films. Da notare che questa seconda causa si presentava ancora più pericolosa della prima perché io davo per scontato un diritto che non era ancora stato sancito in alcun modo da alcun Tribunale.

A seguito di vari rinvii tecnici, è uscita per prima la sentenza della causa intentata per seconda. Eccone i passi fondamentali:

«... Risultando pacifico in causa che tra le parti non è mai stata contrattualmente pattuita l'inserzione, nei titoli di testa o di coda dei films di cui si discute, del nome del Toschi quale traduttore-adattatore dei dialoghi in lingua italiana dei films stessi e non sussistendo, quindi, inadempimento contrattuale, è necessario accertare se il diritto vantato dall'attore Toschi trovi il suo fondamento nella legge sulla protezione del diritto d'autore.

Orbene, l'art.4 della legge n.633 del 22-4-41 dispone espressamente la protezione delle elaborazioni di carattere creativo dell'opera, quali le traduzioni in altra lingua...».

«.....»

«Non è raro, infatti, il caso che un'opera abbia diverso successo e diffusione nelle varie lingue in cui è tradotta, a seconda della maggiore o minore attitudine creativa del traduttore...».

«.....»

«Il problema, quindi, è di accertare se il traduttore dei dialoghi possa essere o meno considerato tra gli sceneggiatori del film.

La risposta non può che essere positiva, in quanto la sceneggiatura contiene il dialogo, che di regola è presente nell'espressione cinematografica attuale.



Il Toschi, quindi, quale autore della traduzione e dell'adattamento dei dialoghi in lingua italiana, va considerato, in quanto ha collaborato alla sceneggiatura, tra i coautori dei films in oggetto nella versione in lingua italiana ed ha diritto a vedere inserito, nella proiezione della pellicola cinematografica, il suo nome con l'indicazione della sua qualifica professionale e del suo contributo all'opera».

La sentenza è «parziale» perché andrà definito, in udienze separate, il «quantum» dei danni, ma è assolutamente completa per la parte di puro diritto.

Spero, con questa non breve ma necessaria esposizione, di avere chiarito, a chi non li conosceva, gli avvenimenti che hanno fruttato una sentenza così innovativa e utile per la categoria.

Alberto Toschi

FISCO


È stato raggiunto un accordo con un commercialista per la tenuta della contabilità degli associati, a tariffe molto convenienti.

Chi fosse interessato può chiedere maggiori informazioni telefonando o recandosi in segreteria il mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.

I DIRITTI DEI TRADUTTORI

I traduttori e gli adattatori dei dialoghi di film stranieri hanno diritto all'inserimento del proprio nome nei titoli di testa o di coda della versione italiana. Lo ha stabilito una recente sentenza del tribunale di Roma, che ha così concluso una vertenza che si trascinava da anni tra il traduttore Alberto Toschi e la 20th Century Fox Italia. Nella stessa sentenza si condanna la major statunitense al risarcimento dei danni. Alberto Toschi ha tradotto in italiano i dialoghi di alcuni film celebri come *Butch Cassidy* o *Una donna in carriera*. Ora, in conseguenza della sentenza del tribunale di Roma, finalmente anche le televisioni non potranno più «sfumare» sui titoli di coda, se non vorranno incappare in problemi giudiziari. (*Il Manifesto*, 25 aprile 1993)

Per errore imputabile alla fretta con la quale è stato chiuso il numero precedente l'intervento di Michele Alghisio è purtroppo apparso con alcuni refusi. Ce ne scusiamo con l'autore.



DIALOGHISTI ADATTATORI

Con risoluzione n. 126 del 14 dicembre 1993, la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del dipartimento delle entrate si è pronunciata per l'esclusione del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni effettuate dai dialoghisti adattatori cinetelevisivi, in quanto rientranti nella disposizione di cui all'art. 3, comma quarto, lett. a) del dpr n. 633/72 e successive modificazioni.

Sulla base anche dei pareri espressi dalla presidenza del consiglio, dipartimento per l'informazione e l'editoria, e dalla società autori ed editori, l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto il carattere di creatività all'attività svolta dai dialoghisti, qualificati da una recente sentenza del tribunale civile di Roma, sezione 1^a del 26 gennaio 1993, come coadiutori dell'opera cinematografica, alla stregua dello sceneggiatore, del direttore della musica e del regista.

L'attività da essi svolta, quindi, è stata considerata opera dell'ingegno con il conseguente riconoscimento della protezione giuridica del relativo diritto d'autore, presupposti necessari per l'applicazione della disposizione contenuta nel citato art. 3, comma quarto, lett. a), tenuto conto che, ai fini della protezione dello stesso diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, tra le elaborazioni di carattere creativo vanno incluse anche gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Pertanto la risoluzione conclude che la descritta attività, pur basandosi indubbiamente su un'opera originaria, produce un servizio nel quale è evidente l'apporto creativo dell'autore.

G. Marrocca e V. D'Avanzo. Italia oggi, 7-1-94.